



CITTA' DI TORINO

Direzione Verde Pubblico ed Edifici Municipali
Servizio Edifici Municipali

Torino,

Spett. Servizio Appalti Lavori Pubblici
sede

Oggetto: Procedura aperta n° 113/2012 – Area ex INCET Lotto 2 – Incarico Professionale per Direzione Operativa Opere Strutturali e Coordinamento Sicurezza in fase Esecutiva. Quesiti pervenuti e relative risposte da pubblicare sul sito della Città.

Sono pervenuti al Servizio scrivente i quesiti sotto riportati, ai quali si è ritenuto di rispondere quanto di seguito indicato. Si prega di disporre la pubblicazione delle risposte sul sito web della Città, come previsto dal disciplinare di gara.

QUESITO N°7

Il concorrente chiede "indicazioni sulle modalità operative per effettuare il deposito cauzionale in contanti previsto nell'art. 12.5 del disciplinare di gara. E' possibile conoscere l'IBAN su cui eseguire il deposito, allegando conseguentemente la ricevuta del bonifico quale dimostrazione dell'effettuazione del deposito cauzionale?"

Risposta:

Relativamente alle modalità di costituzione del deposito cauzionale in contanti, si precisa che questo deve essere versato esclusivamente in contanti presso la Civica Tesoreria, la quale rilascerà apposita quietanza che deve essere inserita dal concorrente nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Si fa presente che in ogni caso, oltre al deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 75 comma 8 del D.gsl 163/2006 l'offerta deve essere "corredata a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario", così come richiamato all'art. 12.5 del Disciplinare di gara.

Inoltre, come indicato al succitato articolo del disciplinare, è richiesto l'impegno del fideiussore al rinnovo della garanzia per ulteriori 60 giorni nel caso in cui, al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

QUESITO N°8

Il concorrente chiede *“nel caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo di cui all’art. 90, comma 1, lettera g del Codice dei Contratti il professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione può essere un collaboratore di uno dei componenti il raggruppamento con contratto di collaborazione a progetto?”*

Chiede inoltre *“La dichiarazione di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006 in caso di società a responsabilità limitata deve essere resa da tutti i soci o è sufficiente che sia resa dal legale rappresentante della stessa?”*

Risposta:

In merito al primo quesito proposto si rimanda a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia, così come indicato nel disciplinare di gara al punto 12.1 j), con riferimento in particolare all’art. 253, comma 5. D.P.R. 207/2010, che recita: *“Ai sensi dell’articolo 90, comma 7, del codice, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 90, comma 1, lettera g) del codice devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza. Ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale il progettista presente nel raggruppamento può essere:*

- a) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettera d) del codice, un libero professionista singolo o associato;*
- b) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere e), f), e f-bis) del codice, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua con rapporto esclusivo con la società”.*

Relativamente al secondo quesito si precisa che, nel caso di società a responsabilità limitata, è sufficiente che la dichiarazione di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006 sia resa dal legale rappresentante della società, allegando il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio da cui risultino i poteri del legale rappresentante firmatario.

QUESITO N°9

Il concorrente chiede *“in caso di raggruppamento temporaneo ancora da costituire, l’istanza di ammissione deve essere unica e sottoscritta da tutti i membri del raggruppamento, oppure trattandosi di un documento che contiene numerose dichiarazioni ne può essere radatta una per ogni membro del raggruppamento?”*

Risposta:

In merito al quesito proposto si precisa che l’istanza di partecipazione, l’impegno a costituire il raggruppamento, la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti minimi di capacità finanziaria e tecnica e le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 38 del Dlgs 0163/2006 possono essere, a scelta dei partecipanti, uniche e sottoscritte da tutti i partecipanti oppure rese individualmente da ciascun concorrente che costituirà il raggruppamento. Si ricorda la necessità di allegare per ciascun componente un documento di identità in corso di validità.

Cordiali saluti

Il Dirigente
arch. Dario SARDI